



## Creazione e copyright nell'era digitale

### Preambolo: Definizione di "diritto d'autore"

I diritti d'autore includono i diritti economici derivanti dall'opera e dal diritto morale dell'autore. Il sistema di diritti morali non deve tuttavia impedire l'utilizzo dell'opera, a condizione che l'autore venga citato e abbia la possibilità di esprimersi in merito all'utilizzo della sua opera e purché ciò sia eticamente accettabile.

### I cambiamenti come opportunità

§1. In passato, la tecnologia ha messo più volte in discussione le modalità di produzione culturale, le loro dimensioni economiche e il quadro giuridico esistente. Spesso le nuove tecnologie si scontrano con relazioni esistenti impreparate ai cambiamenti diventando il veicolo della trasformazione e del successivo sviluppo delle relazioni esistenti. Con l'avvento delle tecnologie digitali e di Internet, la produzione, la diffusione, l'accesso e l'utilizzo delle produzioni culturali è aumentato enormemente negli ultimi vent'anni. Questo fenomeno ha sconvolto le impostazioni sociali, giuridiche ed economiche e importanti trasformazioni si stanno verificando.

§2. Noi riteniamo che queste trasformazioni debbano essere considerate un'opportunità di aumentare l'accesso di tutti alle produzioni culturali trovando modalità sostenibili di migliorare il finanziamento della creazione e lo status di coloro che creano, ossia gli artisti e i creatori.

§3. La produzione culturale e l'accesso alle conoscenze sono l'elemento chiave della partecipazione dei cittadini al funzionamento democratico delle nostre società, oltre a essere una fonte di sviluppo economico importante. Noi riteniamo che sia possibile accompagnare le trasformazioni tecnologiche di oggi senza adottare un approccio conservativo sostenendo il progresso sia economico che sociale in conformità ai paragrafi 1 e 2, articolo 27, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma che "(1) Ciascuno ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai vantaggi che ne derivano" e "(2) Ciascuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsivoglia produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli è l'autore".

§4. Il compito dei politici e dei responsabili delle decisioni politiche non è di proteggere vecchi modelli economici o di inventarne di nuovi, ma di fornire, nell'ambito dell'adattamento alla nuova situazione digitale, un quadro di regolamentazione adeguato che consenta agli artisti e ai creatori, ossia a coloro che si trovano all'inizio della catena di valore della creazione, di ottenere una migliore retribuzione e un maggiore riconoscimento della propria attività.

### La necessità di riformulare il dibattito

§5. Occorre sempre attuare una distinzione tra l'uso commerciale e l'uso non commerciale del materiale tutelato da diritti d'autore: gli utenti che traggono vantaggi finanziari dall'utilizzo di opere tutelate dai diritti d'autore dovrebbero ricompensare di conseguenza i titolari dei diritti, mentre gli utenti che non sono coinvolti dal punto di vista economico dovrebbero essere liberi di utilizzare le opere tutelate dai diritti d'autore, purché ne citino l'autore. Sebbene le azioni legali dovrebbero punire le violazioni dei diritti d'autore a fini commerciali, noi rifiutiamo le politiche e le

misure basate esclusivamente sulla repressione e sul controllo utilizzate come presunte soluzioni per affrontare i cambiamenti economici e sociali introdotti dalle tecnologie digitali e da Internet. Troppo spesso esse comportano un rischio in termini di privazione arbitraria della libertà individuale. Le misure e le politiche repressive, come le leggi dei tre avvisi, si stanno rivelando sempre più inefficaci, finanziariamente onerose e inadeguate a rispondere in modo appropriato alle trasformazioni riguardanti la creazione.

§6. Respingiamo le risposte all'attuale trasformazione sociale finalizzate al potenziamento o al rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche quelle che rifiutano le norme sulla proprietà intellettuale nel loro insieme. Riteniamo che non esista un'unica soluzione applicabile a tutti i problemi riguardanti le trasformazioni della società attualmente in atto inerenti alla creazione o una soluzione che consenta di trarre il meglio da queste trasformazioni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. È necessario prendere in considerazione più di uno strumento di regolamentazione e di un settore del diritto, includendoli in un progetto globale per la realizzazione di un quadro giuridico più equo e ottimale per garantire e incentivare la creazione.

§7. Presentare artisti e consumatori come avversari in conflitto tra di loro significa ignorare i loro interessi comuni e il fatto che molto spesso i singoli rappresentino, alternativamente o allo stesso tempo, ora l'una ora l'altra parte. Sia gli artisti che i consumatori sono fortemente interessati a mantenere condizioni di produzione per i creatori tali da consentire la produzione di un giornalismo, di opere cinematografiche, fotografiche e musicali di qualità elevata e indipendente, così come un'attribuzione della paternità della letteratura scientifica o dei romanzi che non dipenda esclusivamente da sovvenzioni statali, da donazioni o da sponsorizzazioni.

§8. Spesso, se non sempre, la creazione non può prosperare senza mezzi economici e dipende dalla capacità dei creatori e degli artisti di essere a contatto con le produzioni intellettuali e culturali esistenti. È pertanto fondamentale assicurare che le risorse (finanziarie, ma anche in termini di contenuti e di idee) siano accessibili ai creatori e agli artisti. Per fare ciò è necessario prendere in considerazione tutte le fonti di finanziamento (ad esempio la spesa pubblica, i proventi di mercato, i contributi diretti dei singoli attraverso meccanismi culturali forfetari o di gruppo) per consentire la produzione culturale.

§9. Il copyright è uno strumento giuridico che si è formato nel tempo e che si è modificato al passo con l'evoluzione della creazione e delle tecniche. Creato per offrire un equilibrio tra gli interessi dei creatori e quelli del pubblico, esso include sia protezioni che limitazioni o eccezioni. Al pari di altri, è uno strumento finalizzato alla promozione della creazione e non dovrebbe essere mai considerato fine a se stesso.

§10. Il riconoscimento dei diritti morali degli artisti e dei creatori non può essere alienato o ignorato, indipendentemente dalle forme tecnologiche di produzione, di riproduzione e di diffusione delle opere.

In un contesto in cui la produzione e la diffusione dei beni culturali si è estesa grazie alle possibilità tecnologiche, l'identificazione, il riconoscimento e la registrazione dell'autore o degli autori di opere creative è fondamentale. Ciò implica lo sviluppo e l'attuazione di nuovi strumenti, di banche dati e di procedure che le istituzioni devono promuovere e sostenere.

§11. Noi riteniamo possibile configurare diverse opzioni nell'ambito dell'era digitale per consentire il riconoscimento necessario della paternità delle opere e una migliore remunerazione degli artisti, traendo contemporaneamente il massimo dalle possibilità tecniche in termini di scambio e di condivisione delle produzioni culturali. Nel tracciare questi percorsi, al fine di identificare ed elaborare le azioni più significative da intraprendere, il punto di partenza deve essere la situazione degli artisti e dei creativi, ossia di coloro che creano.

## Migliorare la situazione degli artisti e dei creatori

§12. La posizione e lo status della maggior parte degli artisti sono spesso precari. Questa realtà era precedente all'avvento delle tecnologie digitali. Le risorse finanziarie e la retribuzione degli artisti derivano nella maggior parte dei casi da fonti diverse, quali stipendi, sovvenzioni, patrocini, diritti d'autore, attività professionali parallele, sussidi di disoccupazione e così via, e sono spesso irregolari

o imprevedibili. Spesso i lavoratori subordinati nel settore della cultura hanno più datori di lavoro, fra cui quelli esterni alla sfera culturale, svolgono diverse attività e lavorano contemporaneamente con contratti diversi. I diritti d'autore come fonte di reddito hanno un'importanza estremamente variabile a seconda del settore di creazione considerato. Per la maggior parte degli artisti e dei creatori, essi rappresentano tuttavia una parte esigua del loro reddito.

§13. Per migliorare le condizioni degli artisti è necessario modificare il diritto contrattuale a livello europeo per porre fine ai contratti di "buy out" e mettere gli artisti e i creatori in una migliore posizione negoziale di fronte agli oligopoli dell'intrattenimento che dominano nel mercato.

§14. I consumatori sono anche cittadini e sono pertanto dotati di responsabilità nei confronti degli artisti e dei creatori delle cui opere fanno uso.

§15. Il sostegno degli artisti nell'era digitale passa attraverso la fornitura di strumenti, di informazioni, di formazione e di servizi per ottenere il meglio dal nuovo ambiente che molti di essi non sono in grado di gestire al pari dei professionisti delle TIC, ma che può fornire loro molte opportunità di promozione del loro lavoro, di vendita delle loro produzioni, di promozione delle loro prestazioni ecc.

§16. Se la discussione sulle tecnologie digitali ha portato alla luce le condizioni precarie degli artisti, nella maggior parte dei paesi i sistemi di acquisizione e di ridistribuzione sono complessi e iniqui per la maggior parte degli artisti e dei creatori, indipendentemente dalla presenza di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC). Una delle azioni chiave da intraprendere, oltre che una delle più urgenti, è pertanto l'attuazione di una riforma europea dei sistemi di acquisizione e di distribuzione per garantire una ridistribuzione equa, solida e trasparente dei redditi derivanti dall'utilizzo, sia digitale che non digitale, delle opere artistiche tutelate dai diritti d'autore.

## Trasformazioni del settore

§17. La comprensione e l'accompagnamento delle trasformazioni nella creazione e nell'utilizzo della produzione culturale impongono di considerarla nel suo insieme. Sia la produzione che il consumo di cultura (in termini quantitativi e di denaro) sono aumentati enormemente negli ultimi 20 anni, consentendo a monopoli quali Google e Apple di ricavare profitti enormi a differenza degli artisti. Alcune modalità di consumo sono sempre meno diffuse (supporti fisici quali cassette, CD, DVD, Blu-Ray ecc.), mentre altre si stanno sviluppando e stanno diventando sempre più popolari (streaming, download, concerti dal vivo, proiezione di film nei teatri, giochi on-line, tv on-demand, libri elettronici ecc.).

§18. Molti settori saranno probabilmente condizionati dai cambiamenti introdotti dalla dematerializzazione, quali l'affermazione e la scomparsa di molti attori del settore, la perdita, la creazione e il trasferimento di valori e la ristrutturazione del settore, l'avvento di nuovi modelli commerciali. Le catene di valori sono in via di trasformazione, alcuni intermediari stanno scomparendo, nuove professioni stanno emergendo, mentre altre sono ancora necessarie.

§19. In un ambito in cui gli scambi e la comunicazione umana dipendono da tecnologie sofisticate e in rapida evoluzione, l'interoperabilità tra i formati e i dispositivi di lettura è essenziale per garantire l'accesso democratico alla produzione culturale e alle attività economiche. Questa caratteristica della tecnologia dovrebbe essere sostenuta e attuata dalle istituzioni europee e promossa dalla legislazione europea.

§20. La condivisione non commerciale tra le persone deve essere consentita, ad esempio ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe esistenti in materia di produzione di copie per uso privato. Se e quando sarà possibile dimostrare che la produzione di beni culturali è minacciata dalla condivisione non commerciale, sarà possibile mettere in atto un meccanismo forfetario o un altro meccanismo per i contenuti per gli utenti della banda larga. Tale meccanismo non deve invadere la privacy degli utenti di Internet. La distribuzione dei redditi deve favorire i creatori poveri ed esordienti.

§21. Riteniamo che sia fondamentale rafforzare il dominio pubblico come risorsa per l'istruzione (in senso ampio) dei nostri cittadini e per la creazione.

§22. Infine, la libertà di operare, di sperimentare, di mettere in discussione le istituzioni e i modelli commerciali esistenti, nonché i limiti e i metodi tecnologici è importante non solo in termini di attività creativa, ma anche di valore creativo, poiché amplia le possibilità di conoscere e di influire sulla società e consente alla società di crescere e di prosperare. Senza questa libertà di operare lo stesso Internet non esisterebbe e le condizioni che hanno consentito che ciò accadesse non devono essere precluse. La neutralità della rete deve pertanto essere garantita.

### **La riforma del copyright**

§23. Non riteniamo che le Creative Commons siano una buona opportunità per i creativi di condividere le loro opere in qualsiasi momento.

§24. Fino a vent'anni fa, i diritti d'autore avevano molto poco a che vedere con le persone comuni. Le norme riguardanti l'esclusiva sulla produzione di copie erano destinate agli attori commerciali che disponevano dei mezzi, ad esempio per stampare libri o incidere dischi. I singoli cittadini che volessero la copia di una poesia da mandare al proprio partner o la copia di un disco o di una cassetta da regalare a un amico non avevano motivo di preoccuparsi delle violazioni del copyright. Una persona normale era praticamente libera di fare qualsiasi cosa con i propri mezzi tecnologici, senza correre il rischio di sanzioni.

Oggi, invece, i diritti d'autore si sono sviluppati in una direzione tale da imporre serie restrizioni a ciò che i normali cittadini possono fare nella vita di tutti i giorni. Se il progresso tecnologico ha reso più facile per le persone comuni usufruire e condividere la cultura, la legislazione sul copyright ha spinto le persone nella direzione opposta.

Noi desideriamo riportare i diritti d'autore alle loro origini e chiarire una volta per tutte che essi disciplinano soltanto la produzione di copie a scopi commerciali. La condivisione di copie, la diffusione o l'utilizzo in un'opera tutelata dai diritti d'autore di altri non dovrebbe mai essere vietato se avviene in un ambito non commerciale e senza scopi di lucro. La condivisione di file da pari-a-pari è un esempio di attività che dovrebbe essere consentita.

§25. DRM è l'acronimo di "Digital Rights Management" (Gestione dei diritti digitali) o di "Digital Restrictions Management" (Gestione delle restrizioni digitali). Il termine è utilizzato per indicare una serie di tecnologie diverse, tutte finalizzate a limitare la capacità dei consumatori e dei cittadini di utilizzare e di eseguire copie di opere, anche quando hanno il diritto di farlo. La possibilità di aggirare le restrizioni DRM deve essere sempre legale e dobbiamo prendere in considerazione l'introduzione di un divieto nelle norme sui diritti dei consumatori nei confronti delle tecnologie DRM che limitano l'uso legale di un'opera. Non ha senso che i nostri deputati introducano una normativa equilibrata e ragionevole sul copyright se allo stesso tempo consentono alle grandi società multinazionali di scrivere le proprie leggi e di attuarle attraverso strumenti tecnologici.

§26. La maggior parte dell'industria dell'intrattenimento di oggi si basa sull'esclusiva commerciale delle opere tutelate dai diritti d'autore. Questo è quello che vogliamo conservare. Ma i tempi di tutela di oggi, ossia durata della vita più 70 anni, sono inconcepibili. Nessun investitore prenderebbe anche solo in considerazione un'attività che richieda tempi di restituzione così lunghi. Noi vogliamo ridurre il tempo di tutela a un periodo ragionevole sia per la società che dal punto di vista dell'investitore e proponiamo quindi 20 anni dalla pubblicazione.

§27. Vi sono oggi opere tutelate dai diritti d'autore per le quali è difficile o impossibile individuare il titolare dei diritti, il che rende la questione complessa. La maggior parte di queste opere hanno scarso o nessun valore commerciale, ma poiché sono ancora tutelate dai diritti d'autore non possono essere riutilizzate o distribuite, perché non vi è nessuno cui chiedere l'autorizzazione. I titolari di diritti che vogliono continuare a esercitare la loro esclusiva commerciale sulle opere già prodotte dovrebbero registrarle entro 5 anni. Questo ridurrebbe ampiamente il numero di opere orfane e faciliterebbe la ricerca diligente.

§28. Il problema delle opere orfane deve essere risolto al più presto. È importante essere a conoscenza delle differenze settoriali. Per gli archivi, le biblioteche e in particolare per le

emittenti (pubbliche), l'estensione delle licenze collettive è la soluzione ottimale. Tuttavia, la condizione per una ricerca diligente deve essere fattibile e non deve comportare ulteriori spese amministrative e burocratiche.

Un'eccezione generale ai diritti d'autore per le opere orfane non è auspicabile, mentre un'eccezione per le biblioteche ecc. nell'ambito di una "LEX-Europeana", dovrebbe essere presa in considerazione.

§29. Da adesso, e per un periodo di 5 anni dopo la produzione, la registrazione delle opere tutelate dai diritti d'autore dovrebbe essere obbligatoria per gli autori che godono dell'esclusiva commerciale. Questo limiterebbe enormemente l'esistenza di opere orfane in futuro.

§30. Le attuali norme e procedure sui diritti d'autore sono sempre più restrittive e costituiscono un ostacolo principale per i musicisti, i registi e altri artisti che vogliono creare nuove opere utilizzando parti di opere esistenti. Noi vogliamo cambiare questa situazione introducendo eccezioni e limitazioni chiare per consentire i remix e le parodie, così come i diritti di citazione per i materiali sonori e audiovisivi modellati secondo i diritti di citazione già esistenti per il testo.

§31. La "fame di lettura" di cui soffrono le persone malvedenti o altri disabili della vista deve essere affrontata. La Commissione e gli Stati membri hanno l'obbligo, derivante dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di mettere in atto tutte le misure appropriate per far sì che le persone con disabilità godano dell'accesso al materiale culturale in formati accessibili e di garantire che le norme che tutelano i DPI non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai materiali culturali da parte delle persone con disabilità. Come richiesto dal Parlamento europeo nella sua relazione sulla risoluzione "Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare", approvata il 12 maggio 2011, la Commissione dovrebbe "lavorare attivamente e concretamente nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) al fine di concordare una norma giuridica vincolante, sulla base della proposta di trattato elaborata dalla World Blind Union (Unione mondiale ciechi) e presentata presso l'OMPI nel 2009".

*Versione modificata, 6 settembre 2011  
Versione consolidata, dopo la votazione del 28 settembre 2011*